



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. GIOVANNI LONGO
LUNGARNO B. BUOZZI 13
56127 PISA
PI

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 2841/2016 - RITO ORDINARIO
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: NERI BRUNO

Depositata Sentenza Numero: 704/2017 in data: 16/11/2017

Repertorio N. 597/2017

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale

[REDACTED]

Difeso da:
GIOVANNI LONGO


Convenuto Principale

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 16/11/2017



IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGIORI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 704/17

del 13/11/2017

R.G. n. 2841/16

Rep. n. 597/17

cr. n. 5424/17

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la seguente

Sentenza dep. 16/11/2017

POBBL 16/11/2017

SENTENZA IMMEDIATA EX ART. 281 sexies c.p.c.

A seguito del verbale del 13.11.2017

R.G. 2841/16

Nella causa promossa da

[REDAZIONE]

[REDAZIONE]

attore

CONTRO

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002

Convenuto contumace

sulle conclusioni di cui alla nota conclusoriale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed

M

10/11/17
Pr
10/11/17

i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Il ricorso merita accoglimento.

Trattasi di un contenzioso che nasce da una lunga vicenda processuale di cui l'attore è stato, suo malgrado, protagonista al fine di ottenere la cancellazione di un fermo amministrativo sulla propria autovettura con riferimento alla cartella esattoriale n. [REDACTED].

Avuto riguardo alla tipologia dei crediti per i quali il concessionario agiva, il [REDACTED] è stato costretto ad intraprendere diversi contenziosi sia presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, sia presso la Commissione Tributaria sempre di Milano, ed infine, atteso il comportamento assunto da Equitalia che, nonostante fosse risultata soccombente in tutti i contenziosi, manteneva un comportamento omissivo, anche di fronte al Tribunale di Pisa al fine di ottenere un provvedimento di urgenza che obbligasse il Conservatore del PRA a cancellare il fermo dell'autovettura protrattosi per più di 1.000 giorni che Equitalia non richiedeva nonostante avesse perso tutti i contenziosi..

Le circostanze di cui sopra sono da considerarsi pacifiche sia perché documentali, sia perché, il convenuto, non costituendosi nel giudizio, non ha assunto alcuna posizione sulla documentazione offerta da parte attrice.

Ciò opportunamente chiarito ritiene il giudicante che tutte le voci di danno richieste, riguardanti spese vive documentate per bolli auto (€ [REDACTED]) e per i contratti di assicurazione pagati (€ [REDACTED]) per un totale di € [REDACTED] siano riconoscibili.

W

Stampa illeggibile

A tale importo devono essere aggiunte con valutazione necessariamente equitativa, € [redacted] per la privazione (ingiusta) che l'attore ha avuto del proprio veicolo per ben 1.016 giorni e così, complessivamente € [redacted].

Con ulteriore domanda l'attore ha chiesto anche un risarcimento ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà del comportamento del concessionario.

Sul punto osserva il giudice che, avuto riguardo anche alla tipologia dei contenziosi nei quali si chiedeva l'annullamento della cartella non tanto per l'inesistenza del credito quanto piuttosto per difetti di notifica che avevano come conseguenza l'avvenuta prescrizione del diritto, tale domanda possa essere accolta con riferimento solo all'ultimo contenzioso ex art. 700,00 che l'attore ha dovuto promuovere per l'inattività del concessionario e che debbano essere contenute in € [redacted].

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,

accoglie la domanda principale e condanna Equitalia Servizi di Riscossione spa al pagamento in favore di [redacted] dell'importo di € [redacted].

Accoglie la domanda ex art. 96 c.p.c. e condanna Equitalia Servizi di Riscossione spa al pagamento in favore di [redacted] dell'ulteriore importo di € [redacted].

Condanna Equitalia Servizi di Riscossione spa al pagamento in favore di [redacted] al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida stante il valore della causa e la limitata attività processuale svolta in € [redacted], di cui € [redacted] per esborsi, oltre spese generali 15%, oltre IVA e CAP come di legge.

Spese e competenze da liquidare direttamente al procuratore dichiaratosi
antistatario Avv. Giovanni Longo.

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri

